

Decisione della commissione di ricorso: Rigetto del ricorso della ricorrente

Motivi di ricorso:

- Non vi sarebbe una rilevante somiglianza fonetica tra i marchi.
- L'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 sarebbe stato applicato erroneamente.
- I marchi anteriori BIT godono della tutela ampliata ai sensi dell'art. 8, n. 5, del regolamento.

Ricorso della Bitburger Brauerei Th. Simon GmbH contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), proposto il 24 agosto 2004

(Causa T-352/04)

(2005/C 19/56)

(Lingua processuale: il tedesco)

Il 24 agosto 2004 la Bitburger Brauerei Th. Simon GmbH, Bitburg (Germania), rappresentata dalla sig.ra Michaela Huth-Dierig, Rechtsanwältin, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno.

Altra parte nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso era la Anheuser-Busch, Inc., St. Louis (Stati Uniti).

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), 22 giugno 2004, nel procedimento R 451/2002-2;
- condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente: Anheuser-Busch, Inc.

Marchio comunitario di cui si chiede la registrazione: Il marchio figurativo «Anheuser Busch Bud» per i beni delle classi 16, 25 e 32 [tra l'altro carta, articoli di abbigliamento, birra, ale (birra chiara), porter (birra scura), bevande al malto alcoliche e analcoliche] – Domanda n. 398 867

Titolare del diritto di marchio o del segno rivendicato in sede di opposizione: La ricorrente

Marchio o segno rivendicato in sede d'opposizione: I marchi denominativi e figurativi tedeschi «Bit», «BIT» e «Bitte ein Bit» per beni e prestazioni delle classi 16, 18, 20, 21, 24, 25, 28, 32, 34 e 42 (tra l'altro birra e bevande analcoliche).

Decisione della divisione d'opposizione: rigetto dell'opposizione

Decisione della commissione di ricorso: Rigetto del ricorso della ricorrente

Motivi di ricorso: Non vi sarebbe una rilevante somiglianza fonetica tra i marchi.
L'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 sarebbe stato applicato erroneamente.
I marchi anteriori BIT godono della tutela ampliata ai sensi dell'art. 8, n. 5, del regolamento.

Ricorso della Henkel KGaA contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (UAMI) (marchi, disegni, modelli) presentato l'8 ottobre 2004

(Causa T-398/04)

(2005/C 19/57)

(Lingua processuale: il tedesco)

L'8 ottobre 2004 la Henkel KGaA Düsseldorf (Germania), rappresentata dall'avv. C. Osterrieth, ha presentato dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (UAMI) (marchi, disegni e modelli).